

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA

Il giorno **17 marzo 2015**, ad ore **15.30**, nella sala destinata alle sedute del Consiglio, presso il Tribunale locale, si è riunito il Consiglio con la presenza dei Consiglieri:

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Avv. Graziella Mingardi | - Presidente             |
| Avv. Franco Livera      | - Consigliere Segretario |
| Avv. Giovanni Giuffrida | - Consigliere Tesoriere  |
| Avv. Elena Baio         | - Consigliere            |
| Avv. Giovanni Barbieri  | - Consigliere            |
| Avv. Renato Caminati    | - Consigliere            |
| Avv. Monica Capurri     | - Consigliere            |
| Avv. Fabio Leggi        | - Consigliere            |
| Avv. Monica Magnelli    | - Consigliere            |
| Avv. Dario Mazzoni      | - Consigliere            |

Assenti giustificati: Avv. Lucia Fontana

**OMISSIS**

**Il Consiglio**

**Delibera**

Di approvare il protocollo fra Ordine e Procura della Repubblica in materia di separazione e divorzio effettuati mediante negoziazione assistita, come da allegato e sottoscritto.

**OMISSIS**

Del che è verbale.

Il Consigliere Segretario  
(F.to Avv. Franco Livera)

Il Presidente dell'Ordine  
(F.to Avv. Graziella Mingardi)

Per copia conforme.  
Piacenza, li 18 marzo 2015.

Il Consigliere Segretario  
(Avv. Franco Livera)



Visto,

Piacenza, li 20 MAR 2015  
Il Procuratore della Repubblica

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Procuratore della Repubblica, written over the official stamp.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA  
PROCURA DI PIACENZA

  
17/11/15

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA

Per l'applicazione della convenzione di negoziazione assistita D.L. 132/14 come modificato dalla L 10 novembre 2014 n. 162

A conclusione dell'iter procedimentale di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/14 così come modificato dalla L 162/14, si convengono tra i sottoscrittori del presente protocollo i seguenti adempimenti:

CONDIZIONI

Gli avvocati, ai sensi dell'art 6 co. 3, devono dare atto

- 1- di aver effettuato il tentativo di conciliazione delle parti
- 2- di aver informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare
- 3- di aver informato le parti, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori

Gli avvocati dovranno certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

Gli avvocati, o almeno uno di loro, dovranno depositare nella segreteria per gli Affari Civili della Procura della Repubblica accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori stessi, anche per autentica, in duplice originale (di cui uno verrà restituito). Il deposito sarà effettuato a mani e in formato cartaceo. Al momento del deposito dovrà essere versato il diritto di copia conforme pari ad euro 11,06.

DOCUMENTI

A corredo dell'accordo, dovranno essere prodotti i seguenti documenti in carta semplice:

- 1- in caso di separazione: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato (in alternativa, atto integrale di matrimonio), stato di famiglia, certificato di residenza di entrambi i coniugi
- 2- in caso di modifica delle condizioni della separazione: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato (in alternativa, atto integrale di matrimonio), stato di famiglia, certificato di residenza di entrambi i coniugi, copia autentica del verbale di separazione con omologa oppure copia autentica del verbale di udienza presidenziale con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, oppure copia della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato, o copia autentica dell'accordo raggiunto con negoziazione assistita (art 6 L 162/2014), o

CO

Giu

Piac

Il P

(

- copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato civile (art 12 L 126/2014)
- 3- in caso di divorzio: atto integrale di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato, stato di famiglia, certificato di residenza di entrambi i coniugi, copia autentica del verbale di separazione con omologa oppure copia autentica del verbale di udienza presidenziale con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, oppure copia della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo raggiunto con negoziazione assistita (art 6 L 162/2014), o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato civile (art 12 L 126/2014)
  - 4- in caso di modifica delle condizioni di divorzio: atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato, stato di famiglia, certificato di residenza di entrambi i coniugi, copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione di passaggio in giudicato, o copia autentica dell'accordo raggiunto con negoziazione assistita (art 6 L 162/2014), o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato civile (art 12 L 126/2014)
  - 5- in caso di separazione, si avrà cura di indicare il nuovo domicilio dei coniugi, se già conosciuto;
  - 6- in ogni caso, in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave: dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi, relativa agli ultimi tre anni; certificazione sanitaria

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

Il Pubblico Ministero rilascerà il nulla osta o l'autorizzazione dell'accordo, in linea di massima, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione.

Sarà cura di almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'atto ( o di un loro delegato) provvedere al ritiro dell'originale dell'accordo (uno dei due originali rimarrà presso la procura) munito dell'originale del provvedimento del Pubblico Ministero.

I dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile, decorreranno dalla data di consegna dell'accordo stesso munito di Nulla osta/autorizzazione.

*Handwritten mark*

CONTRIBUTO UNIFICATO

Il procedimento, allo stato e in attesa di risposta a quesito già sollevato al Ministero di Giustizia da altra Autorità Giudiziaria, è esente da contributo unificato.

Piacenza....

31 MAR. 2015

Il Procuratore della Repubblica

*Signature*  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dr. Salvatore Cappellari

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

*Signature*